



Ernesto Macri

Consulente legale S.I.O.T.
Studio Legale, Avv. Ernesto Macri, Roma

Gli strumenti di protezione dei beni familiari

Seconda parte

1. Beni conferibili in fondo patrimoniale. Alcuni esempi

L'art. 167 c.c. ha previsto che possono essere conferiti nel fondo patrimoniale solo determinati beni e precisamente: **immobili, mobili iscritti in pubblici registri, titoli di credito**.

Diverse questioni interpretative sono sorte con riferimento ai beni conferibili ed all'estensione del vincolo di destinazione.

Un particolare profilo, per ciò che concerne *i beni immobili* conferiti in un fondo patrimoniale, interessa quelle che comunemente costituiscono le c.d. **pertinenze** del medesimo (una cantina o un garage esterno all'appartamento).

La giurisprudenza si è espressa nel senso per cui le c.d. *pertinenze* possono essere sottratte al vincolo di destinazione, solo a fronte di una dichiarazione in tal senso da parte dei costituenti il fondo.

Per quanto riguarda *i beni mobili iscritti in pubblici registri*, assoluta novità contenuta nell'art. 167 c.c., dall'elenco dei beni per i quali è disposta la pubblicità si ricava che vi rientrino: **1) le navi e i galleggianti; 2) gli aeromobili; 3) gli autoveicoli**.

Altra problematica particolarmente dibattuta è quella che si riferisce al conferimento in fondo patrimoniale di **beni futuri**.

Se, da un lato, si considera valida una clausola, inserita nell'atto di costituzione del fondo patrimoniale, che sottopone a vincolo di destinazione una costruzione da realizzarsi su un determinato terreno (ritenendosi, comunque, necessario identificare, con un successivo atto, catastalmente il bene, una volta divenuto unità immobiliare censita al catasto dei fabbricati)¹; al contrario, dall'altro lato, si deve ritenere nulla la clausola che, in maniera molto **generica**, prevede la possibilità di inserire nel fondo patrimoniale tutte le unità immobiliari acquistate successivamente. Dubbi sono stati avanzati anche sulla possibilità di conferire nel fondo patrimoniale **la nuda proprietà** di beni immobili. Una parte della dottrina ha risolto il quesito in senso positivo, ritenendo che la stessa può essere alienata e il ricavato può essere reimpiegato per soddisfare le esigenze della famiglia².

Invece, non sussistono particolari questioni circa la possibilità riconosciuta ai coniugi di poter conferire nel fondo patrimoniale anche *beni presenti nella comunione legale*, senza dover procedere ad una preventiva esclusione dalla medesima.

Infine, per quanto concerne la tipologia dei *titoli di credito*, l'art. 167 c.c. ha sancito che «*devono essere vincolati, rendendoli nominativi con annotazione del vincolo, o in altro modo idoneo*».

Indirizzo per la corrispondenza:

Avv. Ernesto Macri
Studio Legale Macri
via M. Dionigi 43, 00193 Roma
Tel. +39 06 95226392
Fax +39 06 95227827
E-mail: avv.emacri@gmail.com

2. Regime di pubblicità del fondo patrimoniale ed opponibilità ai terzi

L'opponibilità ai terzi dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale avente ad oggetto beni immobili è subordinata all'annotazione a margine dell'atto di matrimonio, ad istanza del notaio che ha rogato l'atto.

Giurisprudenza: Secondo le **Sez. Unite Cassazione Civile, (sentenza 13/10/2009, n. 21658)**, in mancanza di annotazione del fondo patrimoniale a margine dell'atto di matrimonio, ne deriva che il fondo medesimo *non è opponibile ai creditori* che abbiano iscritto ipoteca sui beni del fondo, essendo irrilevante la trascrizione del fondo nei registri della conservatoria dei beni immobili.

3. Amministrazione e atti di disposizione dei beni del fondo patrimoniale

L'amministrazione del fondo è disciplinata, in generale, mediante rinvio alle regole sulla comunione legale (art. 168, 3° co., c.c.), nonché da regole specifiche poste dall'art. 169 c.c.³, che ne attribuiscono *la titolarità a entrambi i coniugi e prescrivono l'agire congiunto*. Pertanto, il fondo patrimoniale, pur ammettendo *delle specifiche deroghe* alla gestione congiunta, non potrà mai derogare alla regola che la titolarità e l'esercizio dei poteri di amministrazione spettano ad entrambi i coniugi.

Dunque, se da un lato la contitolarità dell'amministrazione dei coniugi e la sua inderogabilità è il principio che pervade tutta la tematica del fondo patrimoniale, dall'altro lato l'esercizio in concreto si realizza attraverso le norme contenute negli artt. da 180 a 184 del codice civile.

In particolare, l'art. 180 c.c., al comma 1, dispone che la c.d. *ordinaria amministrazione* dei beni spetta «[...] **disgiuntamente ad entrambi i coniugi**»; mentre al comma 2 è stabilito che: «*il compimento degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, [...] spettano **congiuntamente ad entrambi i coniugi***».

Alla luce del tenore letterale della norma, diventa indispensabile individuare le fattispecie che rientrano nell'una o nell'altra categoria.

Sono stati ricompresi tra gli atti di *ordinaria amministrazione*, ad esempio, quelle per garantire alla famiglia l'alloggio, il vestiario le cure mediche essenziali⁴.

Invece, sono da considerarsi atti di *straordinaria amministrazione*, tutti quegli atti che in qualche modo sono diretti a modificare la destinazione economica dei beni o ad apportarvi delle migliorie; o le obbligazioni contratte per far fronte ad esigenze eccezionali della famiglia. Devono

senza dubbio annoverarsi tra gli atti di straordinaria amministrazione, le alienazioni a titolo oneroso di beni immobili.

Giurisprudenza: Così la Cassazione con una pronuncia del 21 gennaio 2001, n. 648, ha ritenuto che «[...] *il contratto preliminare di vendita di bene immobile [...] è atto di straordinaria amministrazione [...]*».

Un cenno merita certamente l'art. 169 del codice civile, poiché sancisce che deve essere **espressamente prevista** nell'atto di costituzione del fondo patrimoniale, la possibilità di «*alienare, ipotecare, dare in pegno o comunque vincolare beni del fondo patrimoniale se non con il consenso di entrambi i coniugi e, se vi sono figli minori, con l'autorizzazione concessa dal giudice [...], nei soli casi di necessità o utilità evidenti*».

Dalla formulazione della norma emerge:

- che la deroga al principio dell'inalienabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale deve essere contenuta espressamente nell'atto costitutivo del fondo;
- che in presenza di figli minori, è necessaria l'autorizzazione del Tribunale;
- che deve esserci una necessità o utilità evidente, al fine della vendita di un bene conferito nel fondo patrimoniale.

Messaggio chiave: quindi, ricapitolando, *in tutte le fattispecie in cui non è stata espressamente prevista nell'atto costitutivo del fondo, la possibilità di alienare i beni conferiti nel fondo medesimo, qualunque atto di alienazione, pur compiuto con il consenso di entrambi i coniugi, si deve considerare nullo.*

4. Cessazione del fondo patrimoniale

Il fondo patrimoniale cessa a seguito del venir meno del vincolo matrimoniale.

Difatti, l'art. 171 c.c. prevede che: «*La destinazione del fondo termina a seguito dell'annullamento o dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio. Se vi sono figli minori il fondo dura fino al compimento della maggiore età dell'ultimo figlio. In tale caso il giudice può dettare, su istanza di chi vi abbia interesse, norme per l'amministrazione del fondo [...]*».

Messaggio chiave: *il fondo patrimoniale viene meno a causa della cessazione del matrimonio per morte, annullamento, divorzio, perdurando, comunque, in caso di esistenza di figli minori sino al raggiungimento della maggiore età di ciascuno di essi.*

Dall'ipotesi di cessazione del fondo a causa del venir meno del vincolo matrimoniale, deve tenersi distinta la fattispecie dell'estinzione del fondo a seguito della temporanea mancanza, in esso, dei beni che lo compongono⁵: in quest'ultimo caso, il fondo potrà essere sempre ricostituito.

Altro problema concerne l'*ammissibilità dello scioglimento (totale o parziale) del fondo per convenzione, cioè su decisione dei coniugi*.

In buona sostanza, si tratta di verificare se *al momento della costituzione possa essere inserita una clausola che rimette ai coniugi la decisione futura di scioglimento del fondo*.

In presenza di figli minori, tuttavia, occorre l'autorizzazione giudiziale, dal momento che lo scioglimento può pregiudicare i figli, analogamente agli atti di alienazione dei beni.

Autorizzazione che non dovrebbe ritenersi necessaria, però, se è stata esclusa pattiziamente nell'atto costitutivo del fondo o se vi sono solo figli maggiorenni non autonomi patrimonialmente.

Sullo scioglimento convenzionale del fondo patrimoniale, si è aperto un ampio dibattito sia in dottrina che in giurisprudenza.

Giurisprudenza: Di recente il Tribunale di Milano, con una sentenza del 6 marzo 2013, ha stabilito che: «*l'art.171 c.c. riguarda esclusivamente le ipotesi di cessazione legale del fondo essendo **conseguentemente ammissibile la cessazione volontaria del fondo patrimoniale per mutuo consenso dei coniugi** [...] pur in presenza di figli minorenni. **All'atto pubblico di modifica o di risoluzione dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale i coniugi possono addivenire liberamente senza necessità di autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria, pur in presenza di figli minori.** [...] Alla revocabilità per mutuo consenso del fondo patrimoniale non può porsi un controllo giudiziario non previsto da alcuna norma di legge e del quale mancherebbero i parametri di valutazione e che si porrebbe in contrasto con l'esigenza di salvaguardia dell'autonomia privata dei coniugi/genitori».*

Infine, merita un approfondimento il tema dei criteri su cui occorre basarsi per valutare la *necessità o l'utilità* dell'atto di scioglimento. Ad esempio, recentemente la giurisprudenza di merito ha concesso l'autorizzazione alla vendita dell'immobile costituente il fondo, per consentire ad uno dei coniugi di procurarsi risorse necessarie per riavviare l'attività di impresa⁶.

In altra circostanza, addirittura, il giudice ha ritenuto utile lo scioglimento del vincolo su alcuni beni del fondo al fine di costituire un **trust** per far fronte ai bisogni della famiglia quale istituto più vantaggioso per la stessa, in quanto più duttile rispetto al fondo patrimoniale senza far venir meno, però, la segregazione dei beni e dunque *la loro inattaccabilità da parte dei creditori dei costituenti*⁷.

5. Esecuzione sui beni conferiti nel fondo patrimoniale

L'art. 170 del codice civile sancisce il principio dell'inespropriabilità dei beni destinati nel fondo «[...] *se non per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia*».

Dal tenore letterale della disposizione in esame, si evince in maniera chiara lo stretto collegamento tra i bisogni della famiglia e gli scopi per i quali i debiti sono stati contratti.

Giurisprudenza: La Corte di Cassazione, con una **sentenza del 19 febbraio 2013 la n. 4011**, ha ribadito che la sola prova dell'esistenza del fondo patrimoniale, mediante la produzione in giudizio del relativo atto costitutivo, non è indice sufficiente a paralizzare l'azione esecutiva sui beni vincolati⁸. Pertanto, i creditori che si ritengono potenzialmente lesi dalla costituzione del fondo patrimoniale, possono ricorrere *all'azione revocatoria ordinaria*, chiedendo la revocazione dell'atto con il quale il bene è stato fatto uscire dal patrimonio del debitore, al fine di potersi soddisfare sullo stesso bene.

Tuttavia, occorre evidenziare che l'esperibilità dell'azione revocatoria ordinaria, tutte le volte che ne sussistono i presupposti, è possibile nel **termine prescrizione di 5 anni**, che iniziano a decorrere da quando l'atto è stato compiuto. Ne deriva che decorso questo termine, **il fondo patrimoniale non risulta più validamente aggredibile da parte dei creditori**⁹.

6. Conclusioni e rinvio

I rilievi sin qui svolti, che costituiscono solo un accenno all'ampia tematica del fondo patrimoniale, hanno tuttavia consentito di mettere in evidenza come tale istituto in alcune situazioni, **se correttamente utilizzato**, può rappresentare un utile strumento per preservare il proprio patrimonio, seppure con le limitazioni esaminate.

Difatti, non è possibile ritenere, con adeguato grado di certezza, che esso possa costituire in assoluto uno strumento di protezione in tutte quelle situazioni in cui viene disposto come *“riparo”* ad una eventuale sentenza di condanna o quando si è già profilato un rischio serio di responsabilità professionale, dal momento che in tali ipotesi la possibilità di esperire con un certo successo l'azione revocatoria è molto alta.

D'altro canto, nell'attuale contesto, altri istituti giuridici alternativi si stanno facendo strada e, in futuro, potrebbero prendere il sopravvento, soprattutto in quelle fattispecie in cui si intende perseguire la tutela, ad esempio, di una famiglia di fatto, oppure una protezione più efficace anche di beni, quali beni mobili e denaro, che non è possibile destinare nel fondo patrimoniale.

Quest'ultime considerazioni, tuttavia, offrono lo spunto per affrontare, in un prossimo articolo, una disamina di istituti come il *trust* o *gli atti di destinazione ex art. 2645-ter c.c.*, e una loro comparazione con il fondo patrimoniale.

Bibliografia

- ¹ Cfr. L. Domenici, *op.cit.*, 544.
- ² Cfr. P. Dell'Anna, *Patrimoni destinati e fondo patrimoniale*, UTET, pp. 530 ss.
- ³ Art. 169 c.c.: «*Se non è stato espressamente consentito nell'atto di costituzione, non si possono alienare, ipotecare, dare in pegno o comunque vincolare beni del fondo patrimoniale se non con il consenso di entrambi i coniugi e, se vi sono figli minori, con l'autorizzazione concessa dal giudice, con provvedimento emesso in camera di consiglio, nei soli casi di necessità od utilità evidente*».
- ⁴ Cfr. T. Auletta, *Il fondo patrimoniale*, in *Il codice civile*, Commentario diretto da P. Schlesinger, Giuffrè, Milano 1992, 225).
- ⁵ Cfr. F. Corsi, *Il regime patrimoniale della famiglia*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, diretto da Cicu-Messineo, II, Giuffrè, Milano, 1984, 105.
- ⁶ Trib. Min. Milano, 30.4.2010.
- ⁷ Trib. Padova, 2.9.2008, in *Trust*, 2008, 628.
- ⁸ Cfr. M. Ciarleglio, *La crisi economica e il fondo patrimoniale*, in *Immobili e proprietà*, 6/2013, 380, nota 16.
- ⁹ Cfr. L. Domenici, *op. cit.*, 561.